

numero			Bellinzona
313	sb	31	18 gennaio 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sulla formale richiesta del 13 luglio 2011 presentata dal Municipio per l'approvazione della variante al Piano regolatore del Comune di Bellinzona relativa al Comparto ex campo militare, e completata il 5 ottobre 2011 con la trasmissione dell'unico ricorso inoltrato, emana la propria decisione ai sensi dell'art. 29 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst), viste anche le seguenti premesse procedurali:

- il 16 ottobre 2001, il Consiglio di Stato (CdS) ha approvato con risoluzione governativa n. 4836 la revisione del Piano regolatore del Comune di Bellinzona. Con medesima risoluzione, il CdS non ha tuttavia approvato la Zona EAP 361 destinata a *Centro sportivo regionale*, chiedendo al Municipio di meglio precisare la destinazione pubblica di quest'area strategica.
- Il 7 giugno 2004, il Municipio ha sottoposto al Dipartimento del territorio (DT) una proposta pianificatoria con una nuova destinazione per la Zona EAP 361, consistente in un'ampia zona d'utilità pubblica quale parco e area per manifestazioni. All'area, all'interno della quale avrebbero trovato spazio manifestazioni di carattere sportivo e di divertimento così come un nuovo posteggio per il quartiere, veniva riconosciuta una funzione culturale e sportiva che la variante avrebbe consolidato.
- Nel suo esame preliminare del 16 agosto 2005, il DT ha ritenuto coerente la proposta di parco e di aree pubbliche aperte a contatto con la fascia golenale. Il Dipartimento ha invece chiesto al Municipio di approfondire l'indicazione assai generica di area per manifestazioni anche valutando le necessità e le opportunità, verificando gli usi attuali, gli eventuali costi, il mantenimento dell'area verde, la dimensione del comparto, ecc.
- Il 22 gennaio 2009 il Municipio ha presentato al DT un approfondimento della pianificazione dell'area con una precisazione degli usi territoriali e una nuova destinazione: il *Polo scientifico*. Quest'ultimo era inteso quale risposta alle necessità legate alla ricerca e allo sviluppo scientifico, ed in particolare alle esigenze d'ampliamento e di concentrazione delle attività dell'Istituto di ricerca in biomedicina IRB.
- Il 30 settembre 2009, il DT ha rilasciato l'esame preliminare, complementare a quello del 16 agosto 2005 e sostanzialmente positivo nel merito, pur ponendo una serie di condizioni per la proposta di posteggio per manifestazioni da un lato e, d'altro canto, per i parametri edilizi che il Dipartimento ha ritenuto non ancora sufficientemente sviluppati in rapporto all'importanza delle destinazioni proposte.

-
- il 20 ottobre 2010, il Municipio ha trasmesso al Consiglio comunale per le sue competenze la variante di Piano regolatore con Messaggio municipale n. 3554. La Commissione del Piano regolatore ha rassegnato il suo rapporto il 18 febbraio 2011 proponendo al legislativo di adottare la variante ad eccezione dell'area di posteggio per manifestazioni. Pure la Commissione della gestione ha trasmesso in seguito il suo rapporto, aderendo alle conclusioni della prima Commissione.
 - Il 28 febbraio 2011 il Consiglio comunale ha adottato la variante di Piano regolatore denominata "Comparto ex campo militare", senza la Zona AP 361c *Area di posteggio per manifestazioni*.
 - Contro la delibera, è stato lanciato un referendum al fine di sottoporre a votazione popolare la variante di PR in oggetto. Quest'ultima è infine stata accettata in votazione popolare il 19 giugno 2011 (4'517 favorevoli / 564 contrari)
 - In seguito all'adozione da parte del Consiglio comunale e allo svolgimento del referendum, la pubblicazione della variante è stata regolarmente annunciata agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale n. 50 del 24 giugno 2011 e sui quotidiani del Cantone. Gli atti sono stati pubblicati presso gli uffici del Dicastero territorio e mobilità dal 4 luglio al 2 agosto 2011, conformemente all'art. 34 LALPT (cfr. art. 27 Lst e 36 RLst).
 - Entro i termini di pubblicazione previsti dalla LALPT, è stato inoltrato al Consiglio di Stato 1 ricorso contro il contenuto della variante (art. 35 LALPT, ora cfr. art. 28 Lst).
 - In data 13 luglio 2011 il Municipio di Bellinzona ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda d'approvazione della variante di PR, con gli allegati che documentano il rispetto della procedura di adozione e trasmettendo, il 5 ottobre 2011, il ricorso e le osservazioni municipali al medesimo (art. 36 LALPT, ora cfr. 28 Lst).

0. ABBREVIAZIONI

AP/EP	Attrezzature pubbliche / Edifici pubblici
CdS.....	Consiglio di Stato
CF	Costituzione Federale del 18 dicembre 1998
cpv.	capoverso
DT.....	Dipartimento del territorio
fmn.....	fondo mappale numero
GdS.....	grado di sensibilità al rumore secondo l'OIF
LALPT.....	Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990
LCoord.....	Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005
LBC.....	Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
LFo.....	Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983
LPAc	Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
LPamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979
Lst.....	Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011
Ltagr.....	Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989
NAPR.....	Norme di attuazione del PR
OIF.....	Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986
OPT	Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
PD.....	Piano direttore cantonale
PR.....	Piano regolatore comunale
RLE.....	Regolamento di applicazione della Legge edilizia, del 9 dicembre 1992
RDAT	Rivista di diritto amministrativo ticinese
RLALPT	Regolamento della LALPT del 29 gennaio 1991
RLst	Regolamento della Lst del 20 dicembre 2011
RLtagr.....	Regolamento della Ltagr del 9 giugno 1998
TRAM.....	Tribunale cantonale amministrativo

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE

Giusta l'art. 75 cpv. 1 Costituzione federale (Cost.), "la pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio."

Questo postulato è sviluppato dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT). Giusta l'art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. A tal fine la pianificazione deve tenere conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. Con misure pianificatorie è poi necessario sostenere in particolare gli sforzi tesi a:

- proteggere le basi naturali della vita (come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio – pure tutelati dagli art. 73, 74, 76, 77 e 78 Cost.);
- creare e conservare insediamenti accoglienti e le premesse territoriali per le attività economiche;
- promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia;
- garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese e la difesa nazionale.

1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO

Nel sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in tre tappe, corrispondenti ad altrettanti livelli decisionali: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione.

Il PD, che, giusta l'art. 16 della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), vincola solo le autorità e non (direttamente) i privati, è lo strumento strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che, previa procedura d'informazione e partecipazione (art. 4 LPT, 11 Lst), si stabiliscono le grandi linee dello sviluppo del territorio e si garantisce il coordinamento delle attività di rilevante incidenza territoriale (art. 8 cpv. 1 Lst).

Il piano di utilizzazione (PR) è adottato nell'ambito di una procedura nella quale è garantita la protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e la partecipazione democratica (art. 4 LPT). La sua funzione principale è quella di disciplinare in modo dettagliato l'uso del territorio. Questo deve essere suddiviso, giusta l'art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15 LPT), agricola (art. 16 LPT) e protetta (art. 17 LPT). Al diritto cantonale è poi conferita la facoltà di prevedere altre zone (art. 18 LPT). Tutto quanto sopra deve avvenire in conformità con il PD (art. 6 e 26 LPT).

Il PR permette inoltre di precisare il carattere, i tipi di costruzione e di vincoli da osservare nell'edificazione e di riservare le superfici necessarie per la rete delle vie di comunicazione e per le altre attrezzature di interesse pubblico (cfr artt 19 e segg. Lst). Oltre a ciò, si osserva che il PR rende vincolante verso i privati il contenuto del piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT) e permette di concretare alcuni precetti della legislazione sulla protezione dell'ambiente. Si rimanda al proposito al seguente punto 1.4.

Infine, il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio ma, siccome subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è uno degli strumenti attraverso i quali il PR trova concreta attuazione (cfr. per tutte le esposizioni precedenti DTF 116 Ib 53; TPT 7 luglio 1997 in re V., pag. 5 s.; TPT 16 febbraio 2000 in re Comune di A.).

1.3. L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE

Giusta l'art. 15 LPT, le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.

A norma dell'art. 16 LPT le zone agricole comprendono invece i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura o i terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura.

Le zone protette comprendono infine i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive, i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale, i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali, i biotopi per gli animali e i vegetali degni di protezione (art. 17 LPT).

Con specifico riferimento alla zona edificabile, si osserva che l'art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l'attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al di sotto di questa soglia l'azzonamento è escluso a priori.

Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l'inserimento in zona edificabile si imponga: un'area, infatti, può avere caratteristiche fisiche tali da poter rispondere alla definizione legale di più zone. Ad esempio, può prestarsi sia all'edificazione, sia all'agricoltura o può contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.


Bisogna inoltre considerare che, per la loro funzione eminentemente pianificatoria, i criteri enunciati, di regola, possono riferirsi solo a interi comparti, e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d'ordine superiore, che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati (RDAT II-1995 n. 60).

Oltre a quanto sopra esposto, si osserva che le zone edificabili devono anche soddisfare le esigenze poste dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 21 ottobre 1997 (LPAmb), e specificatamente dall'art. 23 LPAmb. Si veda al proposito il seguente punto 1.4.

1.4. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Le legislazioni federali sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio chiariscono la connessione fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio, connessione che già si desume dall'art. 73 Cost.

Con specifico riferimento ai piani di utilizzazione si osserva quanto segue. Con l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF) il Consiglio federale ha stabilito per la protezione della popolazione dai rumori valori limite d'incidenza: fra questi vi sono i valori limite delle immissioni (art. 13 e 15 LPAmb), i valori di pianificazione (art. 23 LPAmb), inferiori ai precedenti, ed i valori d'allarme, superiori ai primi (art. 19 LPAmb). Questi valori sono presenta-



ti in modo differenziato secondo la fonte di rumore, del giorno e della notte e dei diversi gradi di sensibilità dati alle singole zone d'utilizzazione (Schürmann / Hänni, op. cit., pag. 288).

Ciò presuppone che alle zone d'utilizzazione siano assegnati appositi gradi di sensibilità (GdS), e più precisamente il GdS I alle zone che richiedono una protezione fonica elevata (zone ricreative), il GdS II alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste (zone destinate all'abitazione e per edifici e impianti pubblici), il GdS III alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste (zone destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e zone agricole) e infine il GdS IV alle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste (zone industriali) (art. 43 OIF).

Il compito di provvedere affinché nei regolamenti edili o nei piani di utilizzazione dei Comuni siano assegnati i GdS alle zone d'utilizzazione incombe ai Cantoni (art. 44 OIF). In Ticino questa esigenza è recepita dall'art. 30 cpv. 1 num. 7 RLst, secondo il quale il regolamento edilizio stabilisce i gradi di sensibilità al rumore per ogni zona di utilizzazione.

Nei piani di utilizzazione, ed in particolare nelle nuove zone edificabili, devono essere rispettati i valori di pianificazione fissati nella OIF dal Consiglio federale (art. 23 LPAmb e art. 29 OIF): di conseguenza nuove zone edificabili e nuove zone che richiedono una protezione fonica elevata possono essere delimitate soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 cpv. 1 LPAmb; Schürmann / Hänni, op. cit., pag. 285).

1.5. COMPETENZA ED AUTONOMIA COMUNALE

Il PR è lo strumento principe della pianificazione a livello comunale. Esso è adottato dall'Assemblea o dal Consiglio comunale (cfr. art. 18 e 27 cpv. 1 Lst).

Secondo la legislazione ticinese il Consiglio di Stato, che approva i PR comunali (art. 29 cpv. 1 Lst), dispone di un pieno potere cognitivo, essendogli conferita la facoltà di controllare non solo la legittimità, ma anche l'opportunità delle scelte pianificatorie; ciò ovviamente nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune nella pianificazione locale (cfr. art. 50 cpv. 1 Cost.; art. 16 Cost. ticinese; Rep. 1989, p. 422, c. 2 e rif.) e con il riserbo imposto alle autorità superiori dall'art. 2 cpv. 3 LPT verso le autorità subordinate, cui dev'essere lasciato "il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti" (cfr. DTF 111 Ia 69, c. 3d).

1.6. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ

La proprietà è garantita dall'art. 26 cpv. 1 Cost. Tale garanzia non è tuttavia assoluta: in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 cpv. 2 Cost.).

Giusta l'art. 36 Cost., una limitazione della garanzia della proprietà è possibile, a condizione che abbia una base legale (restrizioni gravi devono essere previste dalla legge) (cpv. 1), che sia giustificata da un interesse pubblico (cpv. 2) e che sia proporzionata allo scopo (cpv. 3). L'essenza della garanzia della proprietà è intangibile (cfr. cpv. 4).

a) Base legale

In adempimento dell'art. 75 Cost., il PR disciplina l'uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone e stabilendo le norme di attuazione concernenti sia le singole zone sia l'intero territorio. Le relative disposizioni, norme astratte e generali, adottate dal legislatore comunale e soggette a referendum, costituiscono la base legale delle restrizioni della garanzia della proprietà (cfr. TPT 21 agosto 1995 in re S. / Comune di L.).

b) Interesse pubblico

La condizione dell'interesse pubblico possiede una valenza ristretta, considerato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni interesse pubblico è fondamentalmente atto a giustificare una limitazione della proprietà, nella misura in cui lo scopo prefisso non è di natura esclusivamente fiscale o contrario ad altre norme di rango costituzionale (DTF 111 Ia 98 consid. 2b; Haller / Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, vol. 1, 1999, n. 113).

c) Proporzionalità

Per quanto concerne il criterio della proporzionalità, si osserva che, secondo la giurisprudenza, una limitazione della proprietà non può eccedere ciò che è necessario per raggiungere l'interesse pubblico perseguito. Se lo scopo può essere raggiunto con misure meno incisive, adottarne di più ampia portata significherebbe violare il principio della proporzionalità e di conseguenza pure il disposto costituzionale di cui all'art. 36 cpv. 3 Cost. (Schürmann / Hänni, op. cit. pag. 41 seg.).

1.7. PARITÀ DI TRATTAMENTO

In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3; 107 Ib 339 consid. 4a; 103 Ia 257 consid. 4 e rif.).

2. PREMESSE DI ORDINE FORMALE E PROCEDURALE

2.1. DOCUMENTI IN APPROVAZIONE

Sono oggetto del presente esame di opportunità e legalità i seguenti atti:

- a) Rapporto di pianificazione (20 giugno 2011);
- b) Articolo 58 NAPR con le tabelle aggiornate delle AP/EP - Attrezzature ed edifici pubblici (20 giugno 2011);
- c) Estratto del Piano delle attrezzature e edifici d'interesse pubblico *Comparto ex campo militare* 1:3'000, con l'AP 361 *Parco pubblico urbano - Area sportiva - Prato* e l'EP 683 *Polo scientifico* (giugno 2011).

2.2. VERIFICA DELLE VARIANTI DA PARTE DEI SERVIZI DELLO STATO

Nell'ambito della presente procedura, analogamente a quanto avvenuto con l'esame preliminare, la Sezione dello sviluppo territoriale ha curato il coordinamento delle osservazioni da parte dei Servizi dell'Amministrazione cantonale ed ha proposto al CdS, tramite il Dipartimento del territorio, il progetto di risoluzione d'approvazione.

Sono stati consultati i seguenti Servizi per una loro definitiva presa di posizione e per la verifica degli aspetti di dettaglio che non si sono potuti valutare o approfondire in sede di esame preliminare.

● Sezione della mobilità	02.11.2011
● Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo	05.09.2011
● Sezione amministrativa immobiliare (Ufficio del demanio)	30.11.2011
● Sezione del militare e della protezione della popolazione	10.08.2011
● Sezione degli enti locali	26.08.2011
● Sezione della logistica	30.09.2011
● Ufficio della natura e del paesaggio	18.08.2011
● Ufficio dei beni culturali	28.09.2011

Le considerazioni dei citati servizi sono riprese, per quanto necessario, nell'esame di merito delle varianti di PR.

2.3. SITUAZIONE PIANIFICATORIA DEL COMUNE

Il Comune di Bellinzona dispone di un Piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato (CdS) il 16 ottobre 2001 con risoluzione n. 4836. Il PR è stato oggetto da allora di diverse modifiche. Per quanto riguarda le modifiche pianificatorie avvenute sull'area oggetto della variante in approvazione, si rinvia alle premesse procedurali di pagina 1 e pagina 2.

3. CONSIDERAZIONI DI MERITO

3.1. OBIETTIVI DELLA VARIANTE

Come ben espresso nel Rapporto di pianificazione, l'obiettivo principale della variante è quello di preservare il carattere ricreativo, di svago e sportivo di tutta l'area adiacente il bagno pubblico. Dei circa 7 ettari di superficie della variante, poco meno di 6 vengono confermati quali aree o parchi di svago e di servizio; la superficie rimanente (circa 13'200 mq) è destinata alla creazione di un campus scientifico. Ciò permette alla Città di consolidare il valore strategico del comparto quale spazio urbano aperto e polmone verde urbano, dovuto anche alla sua centralità non solo rispetto alla città ma anche all'intera fascia golenale con i suoi 30 ettari di aree per attrezzature ed edifici pubblici.

Con la variante si procede pure a consolidare pianificatoriamente un "Polo scientifico" che sarà destinato ad ospitare innanzi tutto l'Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB), ormai giunto a notorietà internazionale e complementare se non generatore di altre attività di ricerca e di medicina applicata. La scelta ha origine dalla necessità di concentrare le attività dell'IRB e la loro espansione in un'unica sede. Il Municipio ha valutato diverse possibili ubicazioni sul territorio comunale, per scegliere in conclusione quello proposto all'adozione del Consiglio comunale poiché centrale, vantaggioso dal profilo logistico in particolare per la prossimità con il Laboratorio cantonale di microbiologia e gli istituti scolastici, disponibile in tempi relativamente brevi, di dimensioni adeguate e sufficiente anche per ampliamenti futuri, di proprietà pubblica, ecc.

La Zona per attrezzature pubbliche relativa al comparto è costituita da un Parco urbano a ridosso di via Mirasole, da sottoporre a progettazione paesaggistica, da un'area sportiva tra il Parco e il Liceo, destinata alla pratica amatoriale di sport che necessitano di suolo naturale, e da una area da destinarsi a prato a sud di via Francesco Chiesa. Quest'ultima destinazione scaturisce dall'emendamento consiliare che ha stralciato la proposta municipale di *posteggio per manifestazioni*, sostituendolo appunto con l'uso prativo dell'area.

3.2. CONSIDERAZIONI GENERALI

La variante conclude l'iter conseguente alla non approvazione della pianificazione prevista dalla revisione del Piano regolatore per il comparto qui in esame (cfr. ris. gov. n. 4836 del 16 ottobre 2001 ed il relativo allegato n. 15). La Zona EAP n. 361 prevedeva allora la creazione di un Comparto sportivo d'interesse regionale, all'interno del quale era pure contemplata la dislocazione dell'attuale Stadio comunale. Questa destinazione in particolare è stata all'origine della decisione della scrivente Autorità la quale, rimandando gli atti al Comune, chiedeva di "*meglio precisare la destinazione pubblica di quest'area strategica e di valutare le vocazioni territoriali*". La risoluzione poneva inoltre l'accento sulla necessità di evitare la realizzazione di strutture che compromettessero l'importante rapporto tra questo comparto e l'area golenale (parco fluviale).

Con la proposta esaminata dal DT il 16 agosto 2005, il Municipio intendeva modificare le destinazioni della Zona EAP 361 in *parco* (inteso essenzialmente come prato verde) e *area per manifestazioni*. Quest'ultima destinazione - ritenuta dal Municipio storica e naturale - sollevava il tema di un'area di parcheggio di grande capienza, per la quale veniva lasciata priva di azzonamento una superficie di circa un ettaro, demandandone l'approfondimento ad uno studio successivo. A parere del DT, la proposta non era sufficientemente approfondita, in particolare l'area per manifestazioni, pur se tendente a consolidare un uso effettivo da parecchio tempo, seppur sporadico, non convinceva appieno l'Autorità cantonale, anche perché priva di normative che descrivessero attività e modalità permesse. Pure la scelta di soprassedere alla pianificazione di una parte del comparto nell'attesa di studiare la fattibilità di un posteggio è stata criticata dal DT.

Con il Piano d'indirizzo presentato al DT il 22 gennaio 2009 quale complemento a quello esaminato nel 2005, il Municipio esprime il concetto di *Polo scientifico*, sostenuto anche dall'esigenza di nuovi spazi per l'IRB e la difficoltà d'espansione nei pressi della sede attuale. Viene pure presentata la suddivisione dell'area a nord di via Francesco Chiesa in *Parco urbano* e *Area sportiva*, mantenendo la possibilità di svolgervi manifestazioni, che devono tuttavia essere compatibili con la destinazione principale.

In generale, lo scrivente Consiglio esprime soddisfazione per l'adozione della variante in esame, che conferisce al comparto un assetto pianificatorio chiaro mantenendo il concetto degli spazi aperti verdi di carattere pubblico, punteggiati da edifici e impianti istituzionali, lungo la fascia che si trova tra la golena del Fiume Ticino e il tessuto urbano edificato. In questo senso, il CdS ritiene che la specifica zona EP 683 destinata a Polo scientifico trovi la sua giustificazione e contribuisca a consolidare il concetto citato. Il comparto dell'ex campo militare costituisce pure il perno tra la vasta area pubblica parallela alla golena e un asse urbanistico che dalla stazione FFS porta fino al Fiume Ticino, costellato anch'esso da importanti edifici ed impianti pubblici e comprendente due comparti destinati ad essere oggetto in futuro di nuove pianificazioni particolareggiate. Anche in questo caso, la variante in approvazione è coerente con l'impianto urbanistico. Non va tuttavia sottaciuto come la Città ha tutto l'interesse ad approfondire e sviluppare ulteriormente una strategia direttrice che tenga conto di tutte le componenti urbane citate, al fine di sfruttare al meglio i numerosi comparti ed elementi strategici presenti, in parte consolidati, in parte ancora in attesa di indirizzi pianificatori (istituti scolastici, culturali e scientifici, infrastrutture pubbliche varie, bagno pubblico e altri impianti sportivi, aree militari, verde pubblico, il comparto dello stadio, il comparto delle Officine FFS, complessi edilizi privati degni di considerazione quali il comparto di via Vela o le case operaie lungo viale Giuseppe Motta, tutta una serie di beni culturali anche di recente istituzione, ecc.). In questa strategia, dovrà avere particolare rilievo l'importanza dello spazio pubblico, comprese le aree di circolazione (strade, viali, piazze, passerelle).

3.3. OSSERVAZIONI SULLE SINGOLE COMPONENTI DELLA VARIANTE

3.3.1. Parco urbano (AP 361a)

La Zona AP 361a prevede la formazione di un *Parco urbano* per il quale è previsto un progetto paesaggistico unitario. Si tratta di una componente urbana molto importante che fa da perno tra l'area centrale della città e le istituzioni e le aree ricreative lungo il Fiume Ticino. Il rapporto di pianificazione annuncia che vi saranno permesse esclusivamente manifestazioni di carattere ludico e sportivo che si conciliano con un parco. Il progetto paesaggistico potrà dare maggiore sostanza all'attuale area verde sostanzialmente più prativa e dovrà pure prevedere dove permettere le eventuali manifestazioni temporanee. Dal profilo normativo, l'inserimento dell'area nelle Attrezzature pubbliche assicura che non vi saranno realizzati edifici a carattere permanente.

3.3.2. Area sportiva (AP 361b)

La definizione della Zona AP 361b quale *Area sportiva* consolida di fatto un'attività esistente, che si estende anche sull'adiacente Zona EP 362. La Zona AP 361b è stata condivisa dal DT nell'esame preliminare del 30 settembre 2009. Invero, la proposta municipale di allora prevedeva la possibilità di edificare strutture accessorie ad servizio esclusivo delle attività sportive, e questo limitatamente ad un perimetro lungo via Francesco Chiesa fino ad un'altezza massima di m 3.00. Queste intenzioni normative non si sono concretate nella variante adottata dal Comune. Il CdS rileva come il Piano regolatore di Bellinzona dispone di una norma per gli edifici e attrezzature d'interesse pubblico (l'art. 58 NAPR) che rinvia ai parametri edificatori elencati in una tabella allegata alle NAPR per quanto riguarda gli EP. Una simile tabella non è prevista per le AP all'interno delle NAPR. Il Rapporto di pianificazione del PR contiene una tabella che riprende l'insieme dell'AP/EP.

La documentazione adottata prevede di aggiornare la tabella del Rapporto di pianificazione stralciando l'indicazione dell'AP 361 *Centro sportivo regionale*, non approvata da questa autorità con ris. gov. 4836 del 16 ottobre 2001, e inserendo le destinazioni ora adottate. Per quanto riguarda l'AP 361b *Area sportiva*, il Comune introduce nella casella delle relative osservazioni, nella lista del Rapporto di pianificazione relativa alle attrezzature pubbliche: *Sono permesse costruzioni al servizio dell'attività sportiva*. La scrivente Autorità d'approvazione è dell'avviso che una simile formulazione debba essere precisata, segnatamente completata per quel che concerne dimensione e carattere delle costruzioni di supporto. Infatti, le "costruzioni al servizio dell'attività sportiva" possono riferirsi ad una vasta tipologia edilizia che va dal semplice e modesto spogliatoio per poche persone, ad impianti di notevoli dimensioni. Anche se con il termine "di supporto" si capisce la funzione accessoria delle costruzioni ammesse, una maggiore precisione dei parametri e delle funzioni di simili impianti s'impone. Pertanto, il Comune dovrà provvedere a riformulare entro 1 anno la normativa che regge le attrezzature d'interesse pubblico (l'art. 58 NAPR), specificando perlomeno le possibilità edilizie previste per la Zona AP 361b.

3.3.3. Polo scientifico (EP 683)

Per l'EP 683 è adottato un indice di edificabilità pari a 6 mc/mq, ossia simile a quello dell'Ospedale San Giovanni. Lo stesso è accompagnato da un'altezza massima di m 16.50 e un obbligo di area verde pari al 30% della superficie del fondo, ossia i parametri previsti per l'adiacente Zona residenziale intensiva B. Pur se permette uno sfruttamento dei fondi comunque superiore alla Zona B, l'insieme dei parametri edificatori previsti per la Zona EP 683 è ritenuto praticabile dal CdS considerati il valore pubblico e le funzioni degli edifici, le volumetrie esistenti nel comparto e il concetto di *campus* che traspare dagli atti adottati. Il CdS prende atto che il Comune non ha colto l'invito formulato dal DT nel suo esame preliminare del 30 settembre 2009 in merito all'adozione di strumenti garanti di un inserimento urbanistico coerente del nuovo campus nel contesto urbano. Da una parte, il CdS può comprendere la volontà di garantire una certa flessibilità per permettere un'adeguata organizzazione degli edifici, e può pure ammettere che nel caso specifico vi sia comunque un controllo pubblico e istituzionale sulla qualità urbanistica ed architettonica degli edifici.

E' indubbio che il polo scientifico potrà costituire uno dei fiori all'occhiello della Città di Bellinzona, il quale andrà ad affiancarsi ad altre costruzioni pubbliche importanti presenti nella zona (bagno pubblico, scuola media, archivio cantonale, caserma, ecc.) o di prossima realizzazione (nuovo centro Gioventù e Sport, ampliamento dell'Istituto di economia e commercio). Proprio per l'importanza che acquisirà la realizzazione del polo scientifico, risulterà necessario assicurare che nelle successive fasi progettuali e realizzative il previsto campus sappia proporre soluzioni di qualità, opportunamente inserite nel contesto urbanistico di riferimento. Sarà quindi compito imprescindibile dell'Ente pubblico prevedere che la progettazione dell'area avvenga in modo completo, ossia attraverso un bando di concorso che consideri il progetto nelle sue diverse tappe realizzative. In questo senso, il concorso pubblico che affronti e risolva questa esigenza diventa condizione di fatto imprescindibile.

3.3.4. Area destinata a prato (AP 361)

Il CdS considera in maniera positiva la rinuncia al posteggio pubblico di grandi dimensioni, che consente tra l'altro il mantenimento di un ulteriore spazio libero. Viene così rinforzato il concetto generale che sta alla base della variante, e cioè la valorizzazione degli ampi spazi liberi dell'ex campo militare, a favore di un'utenza pubblica, per lo svago, la ricreazione e lo sport.

3.3.5. Beni culturali

Il CdS rileva che nei pressi dell'area oggetto della variante in approvazione vi sono due beni culturali tutelati sul piano cantonale ai sensi della LBC 1997: il Bagno pubblico sul fmn 156, e l'Ex ginnasio cantonale sul fmn 4012. Con l'approvazione del Piano del Paesaggio (ris. gov. n. 5761 del 16 novembre 2010) è entrato in vigore un perimetro di rispetto per questi due beni culturali, che contiene anche una parte del fmn 151, soggetto all'attuale atto pianificatorio. Nella progettazione del parco urbano e dell'area sportiva occorrerà pertanto tener conto dei beni culturali esistenti nel comparto e della loro particolare conformazione (aree verdi di pertinenza del bagno pubblico e della scuola).

3.3.6. Aspetti ambientali

Il CdS richiama il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008, ed in particolare l'art. 11 RUEn che prevede delle esigenze energetiche accresciute per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati. In sostanza, si chiede la certificazione dell'edificio secondo gli standard MINERGIE®. D'altra parte, il CdS rammenta che, con la modifica della Legge edilizia entrata in vigore il 1° gennaio 2011, per favorire l'adozione di provvedimenti di efficienza energetica negli edifici è stata introdotta una serie di bonus sul computo dei parametri edificatori in caso di nuovi edifici o ristrutturazioni con elevati standard di efficienza energetica.

Si rammenta inoltre la necessità di tener conto dei nuovi limiti e contenuti del PR conseguenti alla variante nell'ambito dell'allestimento in corso del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS).

4. RICORSI CONTRO LE VARIANTI

4.1. ELENCO DEI RICORRENTI

N.	fmn	Ricorrente
1	---	sig. Matteo Cheda, Bellinzona

4.2. DECISIONE DEI RICORSI

Ricorso n. 1 sig. Matteo Cheda, Bellinzona

I. In fatto

Il ricorrente ricusa innanzi tutto due membri di codesta Autorità governativa, Paolo Beltraminelli e Manuele Bertoli, poiché si sono già espressi pubblicamente sulla variante in oggetto.

In merito all'istanza di ricusa, il CdS ha già evaso la doglianza respingendola con specifica e separata risoluzione governativa n. 5956 del 26 ottobre 2011, cui si rimanda.

Nel merito, il sig. Matteo Cheda contesta specificamente la Zona EP 683 *Polo scientifico* adottata con la variante in esame, per il fatto che viola:

- a) l'art. 1 LPT, poiché determinando - a mente del ricorrente - un aumento della zona edificabile, non viene rispettato il principio dell'uso parsimonioso del suolo, considerate pure le riserve edilizie del PR;
- b) l'art. 3 cpv. 3 LPT poiché il Comune, non avendo in particolare verificato soluzioni alternative, non ha rispettato il principio di strutturare gli insediamenti secondo i bisogni della popolazione, di limitarli nella loro estensione e di inserirvi molti spazi verdi e alberati;
- c) l'art. 3 cpv. 4 lett. c LPT che chiede di evitare o ridurre al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia, a causa dell'aumento del traffico - in particolare dovuto all'ipotizzata direttrice viaria proveniente da via Tatti che toccherebbe proprio l'EP 683;
- d) l'art. 15 in punto alla facoltà di aumentare la zona edificabile unicamente se i terreni sono necessari nell'arco dei prossimi 15 anni, necessità che il ricorrente ritiene non esista e che non è neppure dimostrata dalla documentazione richiesta dall'art. 31 OPT (compendio dell'urbanizzazione) e dall'art. 47 OPT (riserve di utilizzazione);

- e) l'art. 21 LPT per quanto permetta di modificare i piani di utilizzazione solo in caso di notevole cambiamento delle circostanze, che il ricorrente non ritiene dato;
- f) la Scheda P1 del PD che chiede di salvaguardare gli spazi liberi allorché si pianifichino infrastrutture, edifici e impianti nuovi: la variante rispecchierebbe piuttosto proprio quanto paventato dalla Scheda R6, ossia una riduzione e frammentazione degli spazi liberi attraverso la somma di piccole trasformazioni;
- g) la Scheda R4 del PD in quanto la Zona EP 683 non garantisce l'adeguato collegamento tra le diverse aree di svago e di prossimità richiesto dal Concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato bellinzonese;
- h) la Scheda M4 del PD che evoca una serie di problemi legati alla mobilità: per il ricorrente l'aumento della zona edificabile attraverso la nuova Zona EP 683 non farà che aumentare questi problemi;
- i) la Scheda R10 del PD che vede quale tema prioritario sia il recupero di spazi interstiziali e resti inutilizzati di territorio (il ricorrente lamenta lo spazio di risulta evocato dal DT nell'EP e non risolto a suo parere all'interno dell'area sportiva dell'AP 361), sia il recupero o il riutilizzo di strutture, impianti o aree in disuso (che la variante non individua per insediarvi l'IRB);
- j) la Scheda R6 del PD che chiede il contenimento delle zone edificabili attuali poiché in genere sono sovradimensionate e non devono quindi essere ampliate se non è dimostrata una penuria di riserva d'utilizzazione o se non sono possibili altre modalità quali la densificazione edilizia o il recupero di aree dismesse;
- k) la Scheda V2 del PD sul mantenimento del suolo naturale tra gli insediamenti e all'interno degli stessi, i cui indirizzi vengono infranti con l'adozione della Zona EP 368.

II. In diritto

Il CdS rileva come l'argomentazione ricorrente - e doglianza in sé - riguarda l'ampliamento della zona edificabile che deriverebbe dall'adozione della Zona di edifici pubblici EP 683 in luogo di una zona di attrezzature pubbliche quale quella adottata dal Consiglio comunale il 6 luglio 1999, successivamente annullata dal Consiglio di Stato (AP 361 Centro sportivo regionale). La scrivente Autorità aveva ingiunto al Comune di rivedere questa zona destinata a scopi pubblici, in particolare rinunciando all'intenzione di dislocarvi il futuro stadio comunale, sia perché aveva poco senso spostarlo di poche centinaia di metri mantenendolo comunque in pieno centro urbano, sia perché quest'area richiedeva piuttosto una destinazione che non negasse l'importante rapporto con il Fiume Ticino.

A mente del ricorrente, anche la nuova Zona EP 683 va negata poiché non solo permette un'edificazione maggiore rispetto ad una zona per attrezzature pubbliche in senso lato, ma costituirebbe soprattutto nuovo azzonamento ai sensi dell'art. 15 LPT che aumenta indebitamente la zona edificabile comunale.

Il CdS ricorda che ai Comuni, così come ai Cantoni e alla Confederazione, incombe l'obbligo di elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2 LPT). Per questo compito, i Comuni elaborano i piani d'utilizzazione - chiamati nel nostro Cantone, a livello comunale, piani regolatori (art. 18 e segg. Lst) - delimitando, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi d'utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, predisporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi.

Per quanto riguarda la cosiddetta contenibilità del PR di Bellinzona, utilizzata per determinare i terreni prevedibilmente necessari all'edificazione ai sensi dell'art. 15 LPT, è noto come essa sia elevata per quanto riguarda le Unità insediative residenziali. (cfr. pag. 22 della ris. gov. n. 4836 del 16 ottobre 2001 che ha approvato la revisione del Piano). Sulla base di questa contenibilità teorica, la scrivente Autorità ha d'altronde stralciato gran parte delle nuove zone residenziali proposte con la revisione del PR. Questa argomentazione non ha invece portato alla non approvazione di zone a scopi pubblici: la Zona EAP 361 è, infatti, stata annullata per motivi di carattere urbanistico e il CdS ha chiesto al Comune di riproporla riconsiderandone i contenuti. Per inciso, il CdS segnala come l'approvazione della Zona EP 683 non comporti alcuna diminuzione di territorio agricolo, antagonista principale della zona edificabile.

Tenuto conto di quanto espresso, il CdS ricorda ulteriormente che, in campo pianificatorio, al Comune ticinese è riconosciuta ampia autonomia nel campo della pianificazione locale; l'Autorità d'approvazione deve dunque lasciare alle autorità subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. L'autonomia non è però assoluta: il CdS approva il Piano e decide i ricorsi con pieno potere cognitivo. Questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali, senza tuttavia sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma rispettando il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna, verificando segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT.

Nell'ambito del riesame della zona per scopi pubblici che ha condotto alla variante in approvazione, il Comune ha individuato la possibilità di destinare una parte del comparto a *Polo scientifico*. Nel periodo intercorso dalla risoluzione di approvazione del PR ad oggi, infatti, la vocazione della Città di Bellinzona per la ricerca scientifica, in particolare relativa alle scienze biologiche, non solo si è consolidata in maniera decisa, ma ha pure portato all'aumento dei luoghi ad essa dedicati. Anzi, la necessità di spazio per questi istituti, ed in particolare per l'Istituto di ricerca in biomedicina IRB, ha portato alla ricerca di nuove su-

perfici in città, ad una loro conseguente dispersione e pure ad alcuni tentennamenti pianificatori per cercare di soddisfare i bisogni logistici. L'interesse a mettere a disposizione della ricerca scientifica un luogo deputato ad accoglierla in maniera decorosa, centralizzata ed efficiente è quindi innegabile. La concentrazione permetterebbe anche un'organizzazione logistica economica ed efficace e lo sviluppo di sinergie tra gli istituti.

A prescindere dal fatto che la zona per scopi pubblici originariamente adottata in questo comparto prevedeva addirittura l'edificazione di uno stadio, il CdS ritiene che l'azzonamento proposto con la variante in esame in sostituzione della Zona EAP 361 non approvata costituisca piuttosto un cambiamento di destinazione della zona per scopi pubblici già prevista nel suo perimetro. In ogni caso, l'interesse pubblico all'istituzione della Zona è dato e non è contestato dal ricorrente. La sostenibilità della proposta non va quindi valutata con gli stessi parametri di una zona edificabile a destinazione residenziale, a carattere essenzialmente privato: il caso è diverso. Per la residenza è fuor di dubbio che le superficie necessarie all'interno del Comune sono più che abbondanti. Nel caso degli istituti scientifici, il bisogno di spazi è invece impellente ma di non facile soluzione. La ricerca di un luogo unitario, centrale, collocato in un'area urbana interessante, di superficie sufficiente sia alle necessità future di ampliamento, sia alla possibilità di progettare un luogo di carattere pubblico è quindi un criterio che deve trovare il giusto peso nell'ambito della ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, considerato pure che l'effettiva realizzazione di questi spazi ha un grado di certezza concreto. D'altronde, anche se non determinante ai fini del giudizio, e considerato come la questione possa fundamentalmente rimanere irrisolta per i motivi che seguono, non è detto che la superficie qui in discussione non sia già parte integrante della zona edificabile.

ad a), b), d) e j)

L'interesse pubblico ad istituire una zona di edifici pubblici per il Polo scientifico è chiaramente consolidato ed il Comune ha vagliato diverse alternative, compresa la ricerca di fondi alternativi all'interno di quartieri già ampiamente edificati della Città (cfr. pag. 5 e 6 del Rapporto di pianificazione). La Zona EP 683 è la soluzione proposta ed adottata dal Comune. La specificità del caso e l'elevato interesse pubblico chiedono una ponderazione particolare degli interessi in gioco, considerato pure come ragioni organizzative, fondiari ed economiche non permettano di trovare un'ubicazione di simile qualità all'interno delle aree già edificate. D'altronde, l'attuale frazionamento dei luoghi di ricerca dispersi in Città non aiuta a risolvere le difficoltà logistiche odierne dello stesso IRB. La centralità e la disposizione della zona proposta sono quindi un fattore importante per la valutazione della scelta comunale. Inoltre, la collocazione della Zona EP 683 risponde ad un buon criterio urbanistico, poiché posta a ridosso dell'edificato, parca nella richiesta di urbanizzazione primaria, arretrata dalla fascia golenale ma comunque in vicinanza dei suoi spazi verdi. Le riserve di utilizzazione non possono quindi giocare quel ruolo risolutivo intravisto dal ricorrente per questa zona per scopi pubblici, la cui delimitazione è stata d'altronde

già adottata nell'ambito della revisione del PR. Le doglianze in merito vanno quindi respinte.

ad c)

Il ricorrente ritiene che l'ubicazione della Zona EP 683 non sia adeguata, poiché verrebbe a trovarsi a contatto con un traffico motorizzato dalle forti incidenze negative, che in particolare aumenterà fortemente con la realizzazione della bretella stradale proveniente da via Tatti. Il CdS non può che respingere questa doglianza in primo luogo proprio perché la bretella paventata dall'impugnativa non ha l'avallo cantonale (cfr. sospensione della pianificazione relativa al collegamento tra via Murate e via Tatti con ris. gov. 4836 del 16 ottobre 2011, pag. 40), e non risponde alle direttive del Piano dei trasporti del Bellinzonese. E nella denegata ipotesi di un "corridoio veloce" che tocchi il comparto, dovrà essere quest'ultimo a non incidere negativamente sulla preesistente Zona EP per effetto della legislazione ambientale. Per quanto riguarda il traffico attuale, peraltro relativamente ridotto, mal si comprende come lo stesso possa avere effetti negativi sul Polo scientifico e come gli stessi non lo siano invece in altre parti della Città.

ad e)

Il CdS richiama ancora una volta il rinvio degli atti al Comune decretato per il comparto da parte della scrivente Autorità (cfr. ris. gov. n. 4836 del 16 ottobre 2001, pag. 24) con invito a trovare una destinazione più adeguata alla zona per scopi pubblici. Il Comune è quindi obbligato a modificare i piani: il notevole cambiamento delle circostanze non deve quindi essere dimostrato. In ogni caso, l'impellenza del bisogno di trovare una corretta collocazione alle istituzioni scientifiche in Città è manifestamente data. La doglianza va quindi respinta.

ad f) e g)

La Scheda P1 del PD impone alle Autorità una corretta lettura del valore paesaggistico del territorio ticinese e una sua valorizzazione anche all'interno degli insediamenti. In questo senso, si dovrà evitare in particolare l'uniformazione e la banalizzazione del territorio e l'impoverimento della qualità degli spazi costruiti. Il CdS non ritiene affatto che la pianificazione adottata dal Comune contravvenga gli indirizzi della Scheda P1, né che il comparto e la Zona EP 683 possano essere considerati parte di una somma di piccole trasformazioni che conducono ad un degrado territoriale. Anzi, la concentrazione degli istituti in un polo scientifico ben localizzato e ben delimitato non potrà che favorire una progettazione coordinata e connotare chiaramente il quartiere. Proprio la sua delimitazione (d'altronde già praticamente effettiva dal profilo fondiario e viario), così come la sua collocazione ai margini del comparto verso l'edificato esistente e la sua concentrazione edilizia favoriscono il mantenimento del collegamento tra le aree libere e gli impianti di svago presenti in zona, come richiesto dalla Scheda R4. La doglianza su questi punti non può quindi essere accolta.

ad h)

Le ripercussioni dell'istituzione della Zona EP 683 sulla mobilità ai sensi della Scheda M4 di PD vanno valutate all'interno della ponderazione degli interessi

ai sensi dell'art. 3 OPT. Si richiama pertanto quanto espresso in introduzione e ai punti a), b), d) e j). D'altronde la Scheda M4 si riferisce all'intero impianto viario del Bellinzonese: pur se ogni singolo atto pianificatorio conta, difficilmente la creazione di questa Zona EP potrà comportare grosse ripercussioni negative sulla viabilità regionale, anzi la concentrazione degli istituti in una sola ubicazione può contribuire a diminuire il traffico interno alle istituzioni stesse e favorire soluzioni concordate di gestione della mobilità dei dipendenti e l'integrazione con i trasporti pubblici e la mobilità lenta.

ad i)

La proposta d'indirizzo municipale prevedeva per l'Area sportiva una zona in cui concentrare i relativi edifici accessori creando uno spazio di risulta. Ora, come espresso al punto 3.3.2, la regolamentazione dell'edificabilità all'interno della Zona AP 361 non prevede più questa localizzazione. La critica formulata dal DT viene quindi a cadere. Per quanto riguarda il recupero di strutture, impianti o aree in disuso, si richiama il sostegno del CdS ad una scelta che privilegia la concentrazione in una sola ubicazione degli istituti scientifici piuttosto che la loro dispersione nel tessuto urbano. Il recupero di queste aree è d'altronde inteso per ampi comparti ben definiti, generalmente di produzioni industriali o di deposito abbandonati. Non si riferisce di certo a singole aree all'interno della zona edificabile, libere o con capannoni o simili costruzioni, facilmente edificabili con lo sgombero del terreno per la destinazione prevista dalla zona cui sono state assegnate. Anche in questo caso, la doglianza, per quanto ricevibile, va quindi respinta.

ad k)

La Scheda V2 del PD è intesa a richiamare le Autorità sull'importanza del mantenimento delle funzioni naturali del suolo. L'aspetto quantitativo è salvaguardato dalla limitazione dell'edificabilità, la quale soggiace nondimeno ai principi e ai disposti della LPT sul contenimento della zona edificabile, ripresi dalla Scheda R6 di PD. Si rimanda pertanto alle considerazioni introduttive e al punto a), b), d) e j). Per gli aspetti qualitativi, la legislazione ambientale e le norme pianificatorie dei piani di utilizzazione impongono e rispondono alle esigenze della Scheda V2.

Alla luce di quanto esposto, visti gli scopi della pianificazione del territorio disposti dall'art. 1 LPT e i principi pianificatori esposti all'art. 3 LPT, tenuto conto della ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 OPT e delle considerazioni precedenti ai singoli punti dell'impugnativa, il ricorso è respinto.

5. DISPOSITIVO

Per tutti i motivi generali e particolari che precedono;

richiamati la Legge federale sulla pianificazione del territorio 22 giugno 1979 (LPT), la Lst, il RLst, la LE, il RLE, la LPAmb ed ogni altra norma in concreto applicabile;

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. Approvazione del piano

E' approvata, come indicato nelle considerazioni di merito e nella decisione dei ricorsi la variante di Piano regolatore di Bellinzona relativa al Comparto ex campo militare, comprendenti i seguenti documenti:

- a. Rapporto di pianificazione (20 giugno 2011);
- b. Articolo 58 NAPR con le tabelle aggiornate delle AP/EP - Attrezzature ed edifici pubblici (20 giugno 2011);
- c. Estratto del Piano delle attrezzature e edifici d'interesse pubblico *Comparto ex campo militare 1:3'000*, con l'AP 361 *Parco pubblico urbano - Area sportiva - Prato* e l'EP 683 *Polo scientifico* (giugno 2011).

2. Decisione sui ricorsi

Il ricorso contro la pubblica utilità ed il tracciato del PR è deciso ai sensi dei considerandi che si richiamano integralmente.

3. Ordine d'adozione di varianti

Il Comune di Bellinzona deve adottare la variante richiesta al punto 3.3.2 al più tardi entro 1 anno dalla crescita in giudicato della presente risoluzione.

4. Pubblicazione e notificazione

La presente risoluzione è pubblicata nel suo dispositivo nel Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato, agli albi comunali da parte del Municipio e notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Bellinzona ed al ricorrente.

5. Rimedi di diritto


5.1 Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro il termine di ricorso. Il ricorso è da presentare in tre copie, entro 30 giorni dalla notificazione.

5.2 Sono legittimati a ricorrere:

- a. il Comune,
- b. il già ricorrente, per gli stessi motivi.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente


L. Sadis

Il Cancelliere


G. Gianella

6. INTIMAZIONE

Invio raccomandato

- al Municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona;
- al ricorrente:
 - sig. Matteo Cheda, via San Biagio 13, c. p. 1307, 6501 Bellinzona

7. COMUNICAZIONE

Invio normale

Dipartimento del territorio:

- alla Sezione dello sviluppo territoriale;
 - Ufficio della pianificazione locale (10);
 - Ufficio della natura e del paesaggio;
 - Ufficio dei beni culturali
- alla Sezione della mobilità;
- alla Sezione protezione aria, acqua e suolo;

Dipartimento delle finanze e dell'economia:

- alla Sezione amministrativa immobiliare;
- alla Sezione della logistica;
- all'Ufficio di stima;

Dipartimento delle istituzioni

- alla Divisione giustizia;
- alla Sezione enti locali;
- alla Sezione del militare e della protezione della popolazione;
- all'Ufficio distrettuale dei registri di Leventina;

- Centro di legislazione e di documentazione;
- al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
- al Tribunale di espropriazione;
- al Tribunale cantonale amministrativo (3);
- alla Cancelleria dello Stato per esecuzione del dispositivo n. 4.